

Spett.le

Oggetto: Legge 286 del 21/11/2005

Con la presente Vi informiamo che al fine di ottemperare alle disposizioni di legge dettate dal Decreto legislativo nr. 286 del 21/11/2005, a valere dal 4 Giugno 2007 entreranno in vigore nuove e fondamentali regole da rispettare rigorosamente.

- A) **RESPONSABILITA' DEL VETTORE E LIMITE RISARCIBILE** : il risarcimento dovuto per legge dal vettore nell'ambito dei trasporti nazionali, è fissato in € 1,00 per ogni Kg. (Chilogrammo) di merce perduta e/o danneggiata;

E' vietato (sia giuridicamente che fiscalmente) il risarcimento dell'intero valore della merce, il rimborso sarà evaso al solo committente del trasporto, quindi, al destinatario se la merce viaggia in porto assegnato o al mittente se la merce viaggia in porto franco.

*Avvisiamo quindi che per ottenere tale il rimborso **è assolutamente obbligatorio restituire** la merce oggetto della contestazione e presentare la richiesta di risarcimento al nostro Ufficio Contenzioso al nr. di telefax 030-7700543.*

- B) **DATI ANAGRAFICI MITTENTE/DESTINATARIO**: la merce deve necessariamente viaggiare accompagnata dal documento del trasporto emesso e compilato in tutte le sue parti dal mittente, indicando, Ragione Sociale del destinatario, il luogo presso il quale deve essere effettuata la consegna, il numero dei colli distinti per quantità e qualità della merce; i colli devono essere facilmente riconoscibili e identificabili.

In mancanza di tutte queste indicazioni, la merce viaggia a rischio e pericolo del mittente il quale se ne assume fin dal principio, tutte le responsabilità dovute ad ammanchi e oltre che al buon fine della spedizione stessa. Inoltre in presenza di più etichette sui colli riconducibili ad altri destinatari diversi da quelli indicati nel documento del trasporto, la consegna non verrà in nessun caso effettuati.

- C) **PRESUNZIONE DI CASO FORTUITO**. Il vettore non sarà in alcun modo responsabile, per la perdita o l'avaria delle cose trasportate derivante dalla natura o dai vizi delle cose stesse e dalla natura del loro imballaggio, o per la perdita o avaria delle cose trasportate derivante da caso fortuito.

In pratica, il vettore qualora impossibilitato nel verificare il contenuto degli imballaggi, e/o l'idoneità della natura degli stessi, non potrà rispondere di alcun ammanco e/o avaria della merce. Si considera come caso fortuito e senza esclusione di altri casi analoghi, accadimenti del tipo: l'incidente stradale in cui venga coinvolto l'automezzo del vettore o un guasto del veicolo stesso oltre all'impedimento dell'esecuzione o alla prosecuzione del trasporto originato da cause esterne ed indipendenti dalla volontà del vettore; un incidente sulla rete stradale causato da terzi.

Informiamo che per legittimare tutto quanto sopra esposto, saranno modificate alcune "abitudini" tutt'ora in uso nella nostra organizzazione, ma che al fine di **garantire l'efficienza e la puntualità nelle consegne** dovranno necessariamente scomparire:

- Non si accetterà più la merce se non suddivisa per ogni diverso destinatario (quindi non ci sarà più disponibilità da parte del nostro personale di separare la merce fattaci pervenire in modo marginale, casuale o priva di riferimento alcuno, di conseguenza non si potrà eseguire lo smistamento e l'etichettatura presso tutti i nostri recapiti).

- Al fine di semplificare le operazioni di carico e scarico sarà necessario standardizzare le misure dei cartoni che dovranno avere come massime dimensioni la lunghezza di cm. 120, una larghezza di cm. 40 ed un'altezza di cm. 30. – oltre tali dimensioni saranno applicate tariffe a volume.

Inoltre Vi ricordiamo che la legge 626 stabilisce che ogni collo non deve superare il peso di kg. 25 per essere manovrato da un operatore privo di attrezzatura meccanica.

- La merce per essere verificata, controllata, conteggiata e presa in carico dal nostro personale, deve pervenire entro e non oltre le ore:

08,00 - presso il recapito della Puglia;

10,00 - presso il recapito di Napoli;

11,00 - presso i produttori di Latina e Roma;

13,00 - presso l'aeroporto di Fiumicino;

15,00 - presso il mercato di Sanremo (Im);

16,30 - presso la filiale di Alberga (Sv);

15,00 - presso il mercato di Pescia (Pt);

16,30 - presso il recapito di Viareggio (Lu)

17,00 - presso l'aeroporto della Malpensa (Mi);

18,00 - del giorno prima presso il recapito della Sicilia;

20,00 - presso la sede di Erbusco (Bs).

Riportiamo di seguito gli articoli di comune interesse ricordandovi che tutto quanto sopra esposto ha comportato anche per noi una riorganizzazione Aziendale:

Art. 7.

Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

a) articolo 61 (sagoma limite);

b) articolo 62 (massa limite);

c) articolo 142 (limiti di velocità);

d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);

e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

Art. 8.
Procedura di accertamento della responsabilità

1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 7 può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all'atto della contestazione, e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l'eventuale responsabilità dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l'autorità competente, in base all'esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la loro responsabilità, applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

Art. 10.
Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.

La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avarìa della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».


Art. 14.
Qualificazione e formazione

1. L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

2. Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.».

Siamo certi che capirete le problematiche sopra riportate e viste le inflessibili condizioni che ci vincolano inderogabilmente a rispettare la nuova normativa, nel pieno rispetto del lavoro e degli obiettivi comuni, ringraziamo per la cortese attenzione e cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.

Erbusco li 11/05/07


BRESCIA FIORI Srl

